



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 678 del 2012, proposto da: Spes s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e quale mandataria del costituendo r.t.i. con Possenti Impianti s.r.l. ed Eurofondazioni Italia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuza, con domicilio eletto presso l'avv. Eugenio Dalli Cardillo in Firenze, piazza Isidoro del Lungo 1;

contro

E.R.P. Massa Carrara in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Iaria e Riccardo Birga, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli 2;

nei confronti di

Asfalt CCP s.p.a. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Edward W.W. Cheyne e Donatella Finiguerra, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via V. Alferi 19;

Esse.ci s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e in qualità di mandataria del r.t.i. con Podestà Amedeo s.r.l. e Impresa Traversone s.a.s., n.c.

per l'annullamento

- della delibera del C.d.A. di E.R.P. Massa Carrara n. 21 del 30.03.2012, nella parte in cui è stata aggiudicata definitivamente alla ditta Asphalt CCP s.p.a. l'appalto di cui alla procedura aperta per la riqualificazione del comparto urbano di via Torano, comune di Carrara (MS), per la realizzazione di 34 alloggi di edilizia residenziale pubblica, e dichiarata seconda classificata l'associazione temporanea di imprese con capogruppo Esse.ci s.r.l.;

- dei verbali di gara nelle parti in cui le controinteressate vengono ammesse alla procedura di gara e di ogni altro atto e/o provvedimento precedente, successivo, consequenziale, connesso e/o collegato, nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto, eventualmente stipulato nelle more, con espressa richiesta di subentro e per la condanna della resistente al risarcimento dei danni, nelle modalità della reintegrazione in forma specifica mediante l'aggiudicazione dell'appalto e/o per equivalente monetario, con riserva di specificazione e quantificazione in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di E.R.P. Massa Carrara e di Asphalt CCP s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2012 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il dispositivo n. 1318 del 12 luglio 2012;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'ente Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara s.p.a. (nel seguito: "E.R.P.") ha indetto una gara a procedura aperta per l'appalto di lavori volti alla riqualificazione di un comparto urbano, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'impresa Spes s.r.l., avendo partecipato in raggruppamento temporaneo di imprese con Possenti Impianti s.r.l. ed Eurofondazioni Italia s.r.l., si è classificata al terzo posto della graduatoria finale e con il presente ricorso, notificato il 4 maggio 2012 e depositato l'11 maggio 2012, ha impugnato gli atti della procedura lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si sono costituite E.R.P e l'impresa aggiudicataria Asphalt CCP s.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza 30 maggio 2012, n. 348, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione.

All'udienza dell'11 luglio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La ricorrente, terza classificata in una procedura di gara per l'aggiudicazione di lavori pubblici, impugna gli atti della stessa lamentando che i concorrenti graduati ai primi due posti avrebbero dovuto essere esclusi.

A suo dire, il raggruppamento di imprese classificatosi secondo, nel predisporre il computo metrico da inserire nell'offerta tecnica avrebbe indicato, per la voce 113, il prezzo unitario dell'articolo e l'importo totale della sua proposta contrattuale contravvenendo quindi al divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica. Inoltre il suo legale rappresentante avrebbe omesso la dichiarazione ex art. 38, comma 1, lett. m ter del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Anche il raggruppamento primo classificato avrebbe dovuto essere escluso poiché la sua offerta non presentava la sottoscrizione dell'allegato grafico al criterio n. 1

dell'offerta tecnica "finitura muro di contenimento"; inoltre ha dichiarato di avvalersi, ai fini della partecipazione, della categoria OS 21 ma il contratto stipulato con l'impresa ausiliaria non sarebbe conforme alle prescrizioni del regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici, in quanto non indicherebbe le risorse ed i mezzi prestati dalla stessa; infine avrebbe indicato un prezzo unitario degli articoli per tutte le voci integrative.

La ricorrente chiede inoltre il risarcimento del danno, mediante reintegrazione in forma specifica o per equivalente.

ERP e la controinteressata costituita replicano puntualmente alle deduzioni della ricorrente.

2. Il Collegio, ad un più attento esame della controversia rispetto alla sommaria deliberazione effettuata in sede cautelare, ritiene che il ricorso non meriti accoglimento.

Nella fattispecie in esame l'impresa classificatasi al terzo posto all'esito di una gara di appalto per l'aggiudicazione di un contratto pubblico di lavori, contesta l'ammissione alla procedura sia della prima che della seconda classificata.

La trattazione prenderà le mosse dalle doglianze relative all'ammissione della seconda classificata, Esse.Ci s.r.l. in raggruppamento temporaneo di imprese con Podestà Amedeo s.r.l. ed Impresa Traversone s.a.s. (nel seguito indicato come "il raggruppamento").

A dire della ricorrente il raggruppamento, nel predisporre il computo metrico di raffronto da inserire nell'offerta tecnica, avrebbe indicato per una voce il prezzo dell'articolo ed il relativo importo totale con violazione del divieto di commistione tra offerta economica e offerta tecnica, e il legale rappresentante della capogruppo avrebbe omesso di rendere una dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali di partecipazione.

2.1 La prima censura è manifestamente infondata poiché nel computo metrico prodotto dal raggruppamento non è stato indicato alcun elemento da cui potesse dedursi il prezzo offerto, come correttamente replica la difesa di E.R.P. La concorrente infatti, per formulare l'offerta tecnica, ha utilizzato il computo metrico che la stazione appaltante aveva posto a base di gara rendendolo noto a tutti i concorrenti. Gli importi dei prezzi unitari indicati dalla stessa sono stati coperti nel corso della fotocopiatura del documento, ad eccezione di quello di cui alla voce 113- fornitura e posa in opera di armadio portacontatori in legno di pino di Svezia, ma il prezzo unitario di € 96,90 (corrispondente ad € 969,90 per le dieci quantità richieste) non è quello offerto dal raggruppamento bensì quello indicato dalla stazione appaltante. Tanto si può evincere dal raffronto fra il computo metrico prodotto dal primo e quello posto dalla seconda a base di gara (documenti, rispettivamente, nn. 1 e 2 della produzione di E.R.P). Il raggruppamento non ha quindi inserito alcun elemento, nel proprio computo metrico, da cui potesse dedursi la sua proposta economica e la censura deve pertanto essere rigettata.

2.2 L'esame del secondo motivo di gravame richiede una trattazione più approfondita, da effettuare alla luce delle disposizioni di cui all'art. 46 del d.lgs. 163/06 come novellato dall'art. 4, comma 2, lett. d), n. 2 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106. Questo, nella rubrica dall'articolo, ha aggiunto l'inciso " tassatività delle cause di esclusione" e nel corpo dello stesso ha inserito il comma 1 bis. Le nuove norme sono applicabili alle gare bandite successivamente al 14 maggio 2011, come previsto dall'art. 4, comma 3, del medesimo d.l. 70/2011. La procedura di appalto in discussione è stata bandita il 30 dicembre 2011 e pertanto ricade nel suo ambito di applicazione.

Occorre premettere che ai fini del decidere non è necessario prendere in esame la teoria relativa al cosiddetto falso innocuo. Essa sostiene che nelle gare di appalto, a fronte di dichiarazioni sostitutive di certificazione contenenti dati non veritieri, la

stazione appaltante non dovrebbe provvedere immediatamente all'esclusione del concorrente dichiarante ma avrebbe l'onere di verificare preliminarmente se la falsità sia in concreto indice dell'esistenza di una condizione ostativa alla partecipazione. Ciò è stato affermato in relazione a dichiarazioni attestanti la mancata irrogazione di condanne penali a carico del dichiarante, il quale invece aveva subito una condanna la quale, tuttavia, in concreto risultava non avere valenza ostativa alla partecipazione (T.A.R. Lazio Roma II, 20 aprile 2009 n. 3984; T.A.R. Sardegna 9 ottobre 2009, n. 1525). Tale problematica non viene in rilievo nel caso di specie poiché non di falsa dichiarazione si tratta, ma di incompletezza della stessa. Nel caso in esame il concorrente non ha dichiarato nulla in relazione al possesso di una delle condizioni generali di partecipazione sicché non sussiste alcuna questione di falsità; occorre invece verificare se anche l'aver tralasciato una delle dichiarazioni da rendere costituisca condizione ostativa alla partecipazione.

L'art. 46 del d.lgs. 163/06 recita, al comma 1, che "Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati". La giurisprudenza aveva tratto argomento da questa disposizione, nel regime antecedente al d.l. 70/2011, per sostenere che le stazioni appaltanti potessero inserire nella legge di gara disposizioni le quali prevedessero l'esclusione per i concorrenti che presentassero dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione non complete in tutti i loro elementi. L'esistenza di tali disposizioni nella *lex specialis* implicava che dovesse essere esclusa l'impresa il cui dichiarante avesse ommesso di rendere anche una sola delle dichiarazioni previste dall'art. 38, d.lgs. 163/06, evitando di barrare la relativa casella nella modulistica. La stazione appaltante era libera di inserire o meno dette disposizioni nella legge di gara.

In tal modo veniva rimesso alla sua discrezionalità la (auto)regolamentazione del potere di soccorso istruttorio, con la conseguenza che essa poteva autonomamente contemperare l'interesse alla massima partecipazione alle procedure di gara con quello alla speditezza dell'azione amministrativa e al rispetto della parità di trattamento tra i concorrenti. Ove venisse data preferenza a questi ultimi valori ne seguiva che l'esclusione dei concorrenti veniva prevista non solo nei casi stabiliti dalla legge, ma anche laddove la dichiarazione mancasse di alcuni elementi, come accade nel caso in esame (la circostanza fattuale non è contestata) in cui il dichiarante non ha barrato la (sola) casella relativa all'attestazione di non incorrere nei divieti di cui all'art. 38, comma 1, lett. m-ter) del d.lgs. 163/06. Le altre caselle del modulo di autodichiarazione risultano tutte barrate e le relative dichiarazioni devono considerarsi regolarmente rese.

Nel caso di specie il disciplinare di gara non prevedeva esplicitamente l'esclusione per l'incompletezza delle dichiarazioni. Esso all'art. 11, comma uno, stabiliva che il concorrente dovesse inserire nella busta contrassegnata con la dicitura "busta a documentazione amministrativa" a pena di esclusione, tra l'altro, l'autocertificazione, ed al successivo punto A.A.1 onerava i concorrenti a dichiarare il possesso dei requisiti generali e dei requisiti economici e tecnici successivamente elencati, tra cui la circostanza di non incorrere nei divieti suddetti, senza munire però di sanzione espulsiva la mancanza di uno di tali elementi nella dichiarazione. La legge di gara presenta quindi ambiguità in proposito e deve essere interpretata alla luce delle vigenti generali previsioni ordinamentali, effettuando un'operazione ermeneutica per verificare se la sanzione espulsiva prevista per la mancata produzione dell'autocertificazione si estenda anche alla mancanza di alcuna delle dichiarazioni da rendere nella stessa.

Nel caso in esame, *ratione temporis*, occorre prendere in esame l'art. 46 del d.lgs. 163/06 come modificato dal d.l. 70/2011.

La rubrica dell'articolo è intitolata "Documenti e informazioni complementari - Tassatività delle cause di esclusione" e il comma 1 bis del medesimo recita "La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle".

Occorre anzitutto procedere all'esegesi del primo periodo, tralasciando la disciplina sull'incertezza circa il contenuto o la provenienza dell'offerta e sul difetto di segretezza, non rilevante nel caso di specie.

Ai fini del decidere occorre concentrare l'attenzione su quella parte della disposizione la quale recita: "la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti". Ad una prima lettura la disposizione potrebbe interpretarsi nel senso di obbligare la stazione appaltante ad escludere i candidati od i concorrenti in tutti i casi in cui non adempiano alle prescrizioni previste dal codice dei contratti pubblici, dal regolamento attuativo o da altre leggi. La parola "esclude", in tale ipotesi, sarebbe ritenuta equivalente di "devono escludere". L'interpretazione però non appare convincente se messa in relazione alla rubrica dell'articolo, contenente l'inciso sulla tassatività delle cause di esclusione, e ancor meno appare convincente se collegata all'ultimo inciso del periodo in esame il quale recita: "...i bandi e le lettere di

invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione”, munendo poi il divieto con la sanzione della nullità ai sensi del periodo successivo. Un’interpretazione sistematica della non perspicua disposizione induce a ritenere che con la novella dell’art. 46, d.lgs. 163/06, il legislatore abbia inteso limitare l’applicazione della sanzione escludente ai soli casi previsti dalla legge, comprendendo in questa dizione sia il codice dei contratti pubblici che altre leggi, e dal regolamento attuativo del codice medesimo. In altri termini le stazioni appaltanti, a fronte della violazione di prescrizioni contenute in tali fonti normative, non possono disporre l’esclusione se queste ultime non lo prevedono. In tal modo l’applicazione della sanzione espulsiva dalle procedure di gara è limitata ai casi espressamente previsti da dette fonti normative (tassatività delle cause di esclusione) impedendo alle stazioni appaltanti di stabilirne ulteriori, a pena di nullità.

Queste dunque non solo non possono prevedere, nella legge di gara, adempimenti non stabiliti dalla legge o dal regolamento attuativo del codice, ma nemmeno possono munire di sanzione escludente la violazione di alcuno di tali adempimenti se tale sanzione non sia prevista dalle fonti suddette. Diversamente opinando, laddove le stazioni appaltanti sanzionassero con l’esclusione un adempimento pur previsto, ma con norma non escludente, dalla legge o dal regolamento ne risulterebbero violati il principio di tassatività delle cause di esclusione indicato dalla rubrica stessa dell’articolo e il divieto per la stazione appaltante di prevedere prescrizioni escludenti nella legge di gara.

Di tali principi è stata fatta applicazione dalla giurisprudenza con riferimento alla produzione di una cauzione provvisoria di importo inferiore rispetto a quello previsto dall’art. 75, comma 1, del d.lgs. 163/06 (C.d.S. III, 1 febbraio 2012 n. 493) e alla mancata allegazione all’offerta di un elenco dettagliato e numerato, con

sottoscrizione del legale rappresentante della concorrente, della documentazione prodotta in gara (C.d.S. V, 6 luglio 2012 n. 3952).

In tal modo il legislatore ha inteso effettuare direttamente il bilanciamento tra l'interesse alla massima partecipazione alle gare di appalto e quelli alla speditezza dell'azione amministrativa ed alla parità di trattamento, mettendo l'accento sul primo a scapito dei secondi. La stazione appaltante che si trovi di fronte alla violazione di una prescrizione prevista da una fonte legislativa o dal regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici, la quale non sia munita di sanzione escludente nella medesima fonte, non potrà procedere immediatamente all'esclusione del concorrente, ma dovrà invitarlo a regolarizzare, esercitando il potere di soccorso istruttorio previsto dall'art. 46, comma 1, del d.lgs. 163/06. In tal modo ne risulta prolungata la procedura di gara e risulta anche recessivo il principio di parità di trattamento, poiché si ammette un concorrente ad integrare l'adempimento stabilito quando gli altri concorrenti vi hanno provveduto correttamente ed esattamente. Ne risulta però meglio tutelato il principio di massima partecipazione alle gare di appalto, mediante l'ammissione alla procedura dell'imprenditore il quale abbia omissa alcuna delle dichiarazioni per mera dimenticanza e possieda effettivamente il requisito necessario. E' stato in tal modo assunto un orientamento maggiormente sostanzialistico, con una valutazione di politica legislativa che rientra nella discrezionalità del legislatore.

Occorre effettuare due ulteriori precisazioni.

Innanzitutto il caso in esame diverge da quello deciso da questa Sezione con sentenza 2 luglio 2012, n. 1202, nel quale veniva in rilievo non l'incompletezza, ma la mancanza della dichiarazione sul possesso dei requisiti generali di partecipazione. In quel caso la dichiarazione sostitutiva era stata presentata con riferimento ad un soggetto diverso da quello effettivamente in carica nell'impresa

concorrente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

Inoltre non è applicabile al caso di specie la tesi sostenuta da C.d.S. III, 16 marzo 2012 n. 1471, secondo cui l'art. 46 del d.lgs. 163/06 (nel testo vigente) deve essere inteso nel senso che l'esclusione dalla gara può essere disposta sia nel caso in cui la legge o il regolamento la comminino espressamente, sia nell'ipotesi in cui la legge imponga "adempimenti doverosi" o introduca "norme di divieto" pur senza prevedere espressamente l'esclusione. In quel caso infatti si discuteva della mancanza integrale della dichiarazione da parte di un componente del consiglio di amministrazione munito di poteri di rappresentanza; inoltre alla gara *de qua* doveva applicarsi la normativa di cui all'art. 46, d.lgs. 163/06, nel testo antecedente la novellazione operata dal d.l. 70/2011 poiché, come risulta dalla sentenza del T.A.R. Piemonte I, 5 ottobre 2011 n. 1060 oggetto dell'appello, la gara era stata aggiudicata il 20 aprile 2011 e quindi era stata bandita ben prima dell'entrata in vigore del medesimo d.l. 70/2011. L'affermazione suddetta va perciò considerata come *obiter dictum*.

Nel senso della doverosità, in difetto di esplicite previsioni escludenti in base alla *lex specialis*, della effettuazione di una valutazione sostanzialistica della sussistenza delle cause di esclusione nella considerazione che il primo comma dell'art. 38 del D. Lgs n. 163/2006 ricollega l'esclusione dalla gara al dato sostanziale del mancato possesso dei requisiti indicati, mentre il secondo comma non prevede analoga sanzione per l'ipotesi della mancata o non perspicua dichiarazione si collocano, del resto, numerose sentenze dei giudici d'appello (cfr. Consiglio Stato, Sez. V, 24 novembre 2011, n. 6240; Sez. VI 4 agosto 2009, n. 4906, 22 febbraio 2010, n. 1017; Sez. V, 13 febbraio 2009, n. 829).

In applicazione dei principi sopraevidenziati occorre quindi concludere, quanto alla produzione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione attestanti il possesso dei

requisiti generali di partecipazione alle gare di appalto, che l'esclusione deve essere disposta dalla stazione appaltante con riferimento al concorrente che: a) omette del tutto di presentare la dichiarazione medesima, e a tale fattispecie equivale la presentazione di una dichiarazione in bianco, nonché b) al concorrente che produce una dichiarazione non veritiera.

Nel primo caso la potestà escludente si evince dalla previsione di termini perentori per la produzione dell'offerta e della domanda di partecipazione contenuta nel d.lgs. 163/06 e, più a monte, nelle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; nel secondo caso l'esclusione deve essere disposta in applicazione dell'art. 79, d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445. Quest'ultimo è infatti richiamato dall'art. 38, comma 2, d.lgs. 163/06 secondo il quale: "Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445". Il richiamo non può non comprendere anche l'art. 75 del medesimo d.p.r. n. 445/2000, a norma del quale se dal controllo delle dichiarazioni sostitutive emerge la non veridicità del loro contenuto, il dichiarante decade dei benefici conseguenti al provvedimento emesso in base alla dichiarazione non veritiera. In applicazione di tale generale principio, il concorrente che abbia attestato circostanze false deve decadere dall'ammissione alla procedura di gara (oltre a subire le sanzioni accessorie).

Non altrettanto deve dirsi per il caso della dichiarazione che manchi di taluno dei suoi elementi, come accaduto nel caso di specie. In tale ultimo caso infatti nessuna disposizione di legge prevede l'esclusione, ed anzi l'art. 46, comma 1, d.lgs. 163/06 stabilisce esattamente il contrario, ovvero che la stazione appaltante inviti il concorrente a completare la dichiarazione presentata (o a fornire chiarimenti sul suo contenuto).

Nel caso in esame quindi la stazione appaltante non avrebbe potuto disporre l'esclusione del raggruppamento sulla base dell'incompletezza della dichiarazione presentata dal suo legale rappresentante, come pretende l'impresa ricorrente. Essa invece avrebbe dovuto provvedere alla regolarizzazione in espletamento del potere (*rectius*: dovere) di soccorso istruttorio. Anche questo motivo di gravame deve perciò essere respinto.

3. Dalla reiezione dei motivi rivolti avverso l'ammissione del concorrente secondo classificato segue che la ricorrente giammai potrebbe ottenere l'aggiudicazione anche laddove fossero fondati i motivi rivolti avverso l'ammissione del concorrente primo classificato, sicché rispetto all'esame di questi ultimi deve ritenersi che sopravvenga una causa di carenza di interesse.

4. In conclusione il ricorso in esame deve essere respinto, quanto alle censure rivolte avverso l'ammissione del concorrente secondo classificatosi nella procedura di gara contestata, e deve essere dichiarato improcedibile quanto alle censure rivolte avverso l'ammissione del concorrente primo classificato nella stessa.

Le spese processuali vengono compensate in ragione della novità e della complessità della normativa applicata nel caso di specie.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara improcedibile, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Carlo Testori, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)